



COMUNE DI NORAGUGUME

**Provincia di Nuoro
SETTORE TECNICO**

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna

L.R. 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lett. b), – Annualità 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lettera b), recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 e il relativo allegato recante "Criteri e modalità per beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna";

VISTA la determinazione n. 1928, prot. n. 28890 del 10 giugno 2026 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con la quale, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026, sono stati approvati la disciplina di dettaglio, il bando tipo e il modello di istanza;

VISTA la determinazione regionale n.1839 del 27/05/2026 di ripartizione delle risorse per l'annualità 2026, che ha stanziato a favore del Comune di Noragugume l'importo di € **52.083,33** per la medesima annualità;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Noragugume n°116 del 22/09/2026;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione ubicate nel territorio del Comune di Noragugume.

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Noragugume, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 e della disciplina di dettaglio approvata con determinazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica n. 1928, prot. n. 28890 del 10 giugno 2026, indice il presente bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'acquisto, alla ristrutturazione edilizia ovvero al restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione ubicate nel territorio del Comune di Noragugume.
2. La misura è finalizzata a contrastare il fenomeno dello spopolamento, favorire il mantenimento e l'insediamento stabile della popolazione e incentivare il recupero e l'utilizzo del patrimonio abitativo esistente.
3. Il presente bando è adottato in conformità alla disciplina regionale vigente e deve essere interpretato e applicato in modo coordinato con la L.R. n. 3/2022, con la D.G.R. n. 18/31 del 22 aprile 2026, con il relativo allegato e con la disciplina di dettaglio approvata dalla Regione Sardegna.

Art. 2 – Risorse disponibili

1. Per l'annualità 2026 al Comune di Noragugume è stata assegnata dalla Regione Autonoma della Sardegna una dotazione finanziaria complessiva di **€ 52.083,33**;
2. Il contributo comunale è concesso nella misura massima del **50 per cento della spesa ammissibile** e comunque entro il limite massimo di **€ 15.000,00 per ciascun intervento** procedendo secondo la graduatoria sino alla concorrenza delle risorse disponibili pari a € 52.083,33;
3. Il limite massimo di cui al comma precedente costituisce il limite stabilito dal Comune per l'annualità 2026 e non modifica il massimale regionale previsto dalla disciplina vigente.
4. Qualora gli importi effettivamente concedibili ai primi beneficiari utilmente collocati in graduatoria siano inferiori al limite massimo individuale, le risorse residue potranno essere utilizzate per il finanziamento delle ulteriori domande utilmente collocate in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
5. Resta fermo che le risorse devono essere impegnate contabilmente a favore dei singoli beneficiari entro il 31 dicembre 2026, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale.

Art. 3 — Beneficiari

Possono beneficiare del contributo i componenti maggiorenni del nucleo familiare che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere:
 - cittadini italiani;

- cittadini di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- cittadini di Paesi extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini di Paesi extracomunitari titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

Art. 4 — Requisiti di accesso

1. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dalla normativa regionale e dal presente bando.
2. In particolare:
 - a. deve essere maggiorenne;
 - b. deve risultare o risultare promissario acquirente dell'immobile oggetto dell'intervento, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale;
 - c. l'immobile oggetto dell'intervento deve essere ubicato nel territorio del Comune di Noragugume;
 - d. il richiedente non deve essere residente in un piccolo Comune della Sardegna diverso da quello in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento;
 - e. non deve aver trasferito, dopo il 1° gennaio 2022, la propria residenza da un piccolo Comune della Sardegna diverso da Noragugume al fine di conseguire il beneficio;
 - f. nessun componente del nucleo familiare deve possedere, nel Comune di Noragugume, un immobile ad uso abitativo in piena ed esclusiva proprietà, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale per le specifiche fattispecie ammesse;
 - g. non aver già beneficiato del contributo massimo previsto dalla normativa regionale, pari a euro 15.000, anche sotto la vigenza della precedente disciplina. Nel caso in cui sia stato precedentemente percepito un importo inferiore, la domanda è ammissibile esclusivamente per la quota residua, fermo restando che ai fini del rispetto del limite massimo si tiene conto dei contributi percepiti in qualità di richiedenti da tutti i componenti del nucleo familiare, anche in momenti antecedenti alla costituzione dello stesso e indipendentemente dall'abitazione oggetto del contributo;
 - h. in caso di acquisto, non avere la piena ed esclusiva proprietà di un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale ubicata nel medesimo Comune in cui è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento. Il requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere fino alla stipula dell'atto di compravendita e si applica a tutti i componenti del nucleo familiare.

- i. in caso di acquisto, aver stipulato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un atto definitivo di compravendita ovvero un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato relativo all'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso di contratto preliminare, tutti i richiedenti devono risultare promissari acquirenti dell'immobile. Per l'atto definitivo, rileva la data di stipula del rogito notarile. Per il contratto preliminare, rileva la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
 - j. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla L.R. n. 3/2022, dalla D.G.R. n. 18/31/2026, dalla disciplina di dettaglio regionale e dal presente bando.
- 3. Nel caso di pluralità di richiedenti, i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina regionale si considerano posseduti quando almeno uno dei richiedenti risulti in possesso della relativa condizione, ove previsto dalla disciplina regionale.
 - 4. Il possesso dei requisiti deve essere mantenuto nei termini stabiliti dalla normativa regionale e dal presente bando.

Art. 5 – Definizione di prima casa

Per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare nella quale il beneficiario e il relativo nucleo familiare stabiliscono la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, entro i termini previsti dall'art. 9, lett. b) dell'allegato alla DGR n. 18/31 del 22.04.2026.

Art. 6 – Nucleo familiare

- 1. La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Il nucleo familiare può essere composto anche da un solo componente.
- 2. È ammessa, altresì, la presentazione della domanda da parte di un nucleo familiare costituendo, purché lo stesso venga costituito entro il termine previsto per il trasferimento della residenza.
- 3. L'avvenuta costituzione del nucleo familiare costituendo deve essere comprovata mediante registrazione dell'aggiornamento all'anagrafe comunale entro il termine previsto per il trasferimento della residenza. In caso di mancata costituzione del nucleo entro tale termine, qualora non adeguatamente motivata, il beneficiario decade dal beneficio.
- 4. In caso di interventi su immobili in comunione o comproprietà da parte di componenti del medesimo nucleo familiare, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile. In tal caso, tutti i sottoscrittori assumono la qualifica di richiedenti del contributo. Non può assumere la qualifica di richiedente il soggetto che non risulti o non risulterà proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.
- 5. Nel caso in cui l'immobile sia o divenga di proprietà di più nuclei familiari distinti, ciascun nucleo presenta autonoma domanda di contributo con riferimento alla rispettiva quota di proprietà. I requisiti, i punteggi e gli obblighi previsti dalla misura sono verificati autonomamente in capo a ciascun nucleo familiare richiedente. Il contributo concedibile a ciascun nucleo è determinato in misura proporzionale alla relativa quota di proprietà, la quale deve essere inequivocabilmente evincibile dagli atti di compravendita.

Art. 7 – Tipologie di intervento ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
 - a) acquisto della prima casa di abitazione con destinazione finale esclusivamente residenziale;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo su prime case di abitazione con destinazione finale esclusivamente residenziale;
 - c) l'acquisto con contestuale ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo su prime case di abitazione con destinazione finale esclusivamente residenziale.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale.
3. Per gli interventi di ristrutturazione restauro e risanamento conservativo, la domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico abilitato contenente:
 - descrizione sintetica degli interventi;
 - indicazione della categoria edilizia di riferimento;
 - stima sommaria dei costi dell'intervento finalizzata a giustificare l'importo del contributo richiesto. Il Comune può richiedere ulteriori elementi istruttori nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Non sono ammissibili interventi riferiti esclusivamente a pertinenze dell'abitazione.
5. Gli interventi sulle pertinenze sono ammissibili esclusivamente qualora siano ricompresi in un intervento unitario riguardante anche l'abitazione principale e a condizione che il costo delle lavorazioni riferite all'abitazione sia almeno pari al 50 per cento del costo complessivo dell'intervento.
6. Gli immobili interessati dagli interventi devono possedere i requisiti urbanistici, edilizi e catastali previsti dalla disciplina regionale.
7. Non sono ammissibili interventi su immobili caratterizzati da difformità urbanistiche, edilizie o catastali non regolarizzate nei termini previsti dalla disciplina regionale.
8. Non sono ammissibili interventi riconducibili a nuova costruzione.
9. È ammesso l'acquisto di abitazioni in fase di costruzione esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina regionale.

Art. 8 – Spese ammissibili

8.1 - Condizioni di ammissibilità dell'Acquisto

1. In caso di acquisto, sono ammissibili esclusivamente le spese riferite all'abitazione oggetto dell'acquisto e alle relative pertinenze, purché espressamente indicate nell'atto di compravendita.
2. È ammessa l'IVA, quando applicabile e quando espressamente ricompresa nell'atto di compravendita.
3. Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo:
 - spese notarili;

- imposte e tasse;
 - spese di registrazione;
 - costi di intermediazione;
 - arredi;
 - beni mobili;
 - spese accessorie diverse dal prezzo di acquisto;
 - qualsiasi altra spesa non direttamente riferibile al prezzo dell'immobile e delle pertinenze ammissibili.
4. Le pertinenze sono ammissibili esclusivamente quando acquistate congiuntamente all'abitazione e funzionalmente collegate alla stessa.

8.2 - Condizioni di ammissibilità degli interventi di Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

5. Sono ammissibili le spese strettamente connesse agli interventi finanziati, comprese:
- lavorazioni edilizie;
 - spese tecniche pertinenti;
 - IVA, quando dovuta;
 - altre spese direttamente riferibili all'intervento, purché documentate e ammissibili ai sensi della disciplina regionale.
6. Non sono ammissibili spese non pertinenti all'intervento, spese riferite esclusivamente a parti comuni dell'edificio e spese relative a beni mobili e arredi.

Art. 9 – Decorrenza degli interventi

1. Gli interventi devono rispettare le condizioni temporali previste dalla disciplina regionale.
2. Nel caso di acquisto, alla data di presentazione della domanda deve risultare stipulato, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
 - l'atto definitivo di compravendita;
 - un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato.
3. Nel caso di contratto preliminare, tutti i richiedenti devono risultare promissari acquirenti dell'immobile.
4. Per l'atto definitivo rileva la data di stipula del rogito notarile.
5. Per il contratto preliminare rileva la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 – Misura del Contributo

1. Il contributo è determinato nella misura del **50 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e documentata**.
2. Per l'annualità 2026 il contributo massimo concedibile dal Comune di Noragugume è stabilito in **€ 15.000,00 per ciascun intervento**.
3. Il contributo non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente ammissibile e documentata.
4. Qualora il richiedente abbia già beneficiato di contributi nell'ambito della medesima misura, anche in annualità precedenti, il contributo concedibile è determinato nel rispetto del limite massimo complessivo previsto dalla disciplina regionale.
5. Ai fini del limite massimo regionale si tiene conto dei contributi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare in qualità di richiedenti, anche anteriormente alla costituzione del nucleo medesimo.
6. Nel caso di acquisto con pagamento rateale o differito, il contributo sarà erogato secondo le modalità previste dalla disciplina regionale, in relazione alle somme effettivamente corrisposte e documentate.

Art. 11 – Criteri per la formazione della graduatoria

1. Le domande ammissibili saranno ordinate in una graduatoria sulla base del punteggio complessivamente attribuito secondo i criteri di seguito indicati.

A. Criteri regionali

N. Criterio	Punteggio
1 Trasferimento della residenza in Sardegna da altra Regione o dall'estero	22
Emigrati sardi o discendenti	+5
2 Nuclei di nuova formazione	16
3 Nuclei che includono figli minori – 1 figlio	10
Nuclei che includono figli minori – 2 figli	12
Nuclei che includono figli minori – 3 o più figli	14
4 Nucleo composto da 3 componenti	5
Nucleo composto da 4 componenti	7
Nucleo composto da 5 o più componenti	9
5 Richiedente di età inferiore a 40 anni al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione del bando	4

B. Criteri comunali

N. Criterio	Punteggio
A Acquisto della prima casa	22

N. Criterio	Punteggio
B Acquisto e ristrutturazione della prima casa	5
C Ristrutturazione della prima casa	3
2. I criteri regionali sono cumulabili tra loro secondo le condizioni previste dalla disciplina regionale. 3. Il punteggio relativo agli emigrati sardi o loro discendenti è aggiuntivo rispetto al punteggio previsto per il trasferimento della residenza, qualora ne ricorrano i presupposti. 4. I punteggi relativi ai figli minori sono alternativi tra loro e viene attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare. 5. I punteggi relativi alla composizione numerica del nucleo familiare sono alternativi tra loro e viene attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al numero complessivo dei componenti. 6. I punteggi di cui alle lettere A), B) e C) dei criteri comunali sono alternativi e non cumulabili. 7. Pertanto: • chi presenta domanda per il solo acquisto della prima casa ottiene 22 punti; • chi presenta domanda per acquisto e ristrutturazione ottiene 5 punti; • chi presenta domanda per la sola ristrutturazione ottiene 3 punti. 8. In caso di pluralità di richiedenti, i punteggi riferiti a condizioni soggettive del richiedente sono attribuiti qualora almeno uno dei richiedenti possieda la relativa condizione, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale. 9. Il punteggio massimo riferibile ai criteri regionali è pari a 70 punti, mentre il punteggio massimo riferibile al criterio comunale relativo alla tipologia di intervento è pari a 22 punti. Il sistema di attribuzione dei punteggi rispetta pertanto il principio previsto dalla disciplina regionale secondo cui almeno il 70 per cento del punteggio complessivo deve essere riferito ai criteri regionali obbligatori.	

Art. 12 – Nuclei di nuova formazione

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono considerati nuclei di nuova formazione:
 - a) i nuclei familiari costituiti nel periodo previsto dalla disciplina regionale e decorrente dal 1° gennaio 2025;
 - b) i nuclei familiari che si costituiscano successivamente alla data di pubblicazione del presente bando ed entro il termine previsto per il trasferimento della residenza, nei casi consentiti dalla disciplina regionale.
2. La condizione deve essere comprovata mediante idonea documentazione anagrafica.

Art. 13 – Modalità e termine per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune sulla base del modello regionale.
2. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che rivestono la qualifica di richiedenti ai sensi del presente bando.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta dal presente bando e dalla disciplina regionale.
4. La domanda deve pervenire al Comune di Noragugume **entro le ore 23:59 del giorno 31/10/2026.**
5. Le domande pervenute oltre il termine sono escluse.
6. Il Comune può stabilire, nel rispetto del termine regionale ultimo del 30 settembre 2026, un termine di presentazione più breve, purché congruo e adeguatamente pubblicizzato.
7. Le modalità concrete di presentazione della domanda saranno indicate nell'avviso e potranno prevedere:
 - consegna tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it;
 - consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
 - raccomandata A/R all'indirizzo: *Ufficio Protocollo del Comune di Noragugume Piazza IV Novembre 1 08010 Noragugume (NU).*
8. La domanda deve essere completa di tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti e all'attribuzione dei punteggi.

Art. 14 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda devono essere allegati, secondo la tipologia di intervento:
 - a) documento di identità dei richiedenti;
 - b) codice fiscale dei richiedenti;
 - c) dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare;
 - d) documentazione attestante l'eventuale trasferimento della residenza in Sardegna da altra Regione o dall'estero;
 - e) documentazione attestante la qualità di emigrato sardo o discendente, ove dichiarata;
 - f) documentazione attestante la presenza di figli minori;
 - g) documentazione relativa all'età dei richiedenti;
 - h) atto definitivo di compravendita o contratto preliminare registrato, nei casi di acquisto;
 - i) documentazione catastale dell'immobile;
 - j) documentazione urbanistica ed edilizia richiesta dalla disciplina regionale;
 - k) per gli interventi di ristrutturazione, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato contenente descrizione degli interventi, categoria edilizia e stima dei costi;

- l) eventuale titolo abilitativo edilizio o documentazione equivalente, quando richiesto dalla normativa vigente;
 - m) ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalla disciplina regionale.

Art. 15 – Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici e Urbanistica o dal personale dallo stesso individuato.
2. L'istruttoria è finalizzata alla verifica:
 - a) della tempestività della domanda;
 - b) della completezza della documentazione;
 - c) del possesso dei requisiti;
 - d) dell'ammissibilità dell'intervento;
 - e) dell'entità della spesa ammissibile;
 - f) dell'eventuale contributo già percepito dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare;
 - g) dei requisiti necessari per l'attribuzione dei punteggi.
3. Il Comune effettua le verifiche necessarie nei confronti di tutti i richiedenti utilmente collocati in graduatoria prima della concessione del contributo.
4. Il Comune può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 16 – Graduatoria provvisoria e definitiva

1. Al termine dell'istruttoria il Responsabile competente approva la graduatoria provvisoria delle domande ammesse, nonché l'elenco delle domande escluse, con indicazione dei relativi motivi.
2. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni nei termini indicati nell'atto di approvazione della graduatoria provvisoria.
4. Esaminate le eventuali osservazioni, il Responsabile competente approva la graduatoria definitiva.
5. La graduatoria definitiva ha efficacia esclusivamente per l'annualità 2026.
6. I soggetti ammessi ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili non acquisiscono alcun diritto al finanziamento nell'annualità successiva e dovranno presentare nuova domanda qualora intendano partecipare al bando dell'anno successivo.

Art. 17 – Criteri di priorità in caso di parità

1. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità, nell'ordine:
 - a) al nucleo familiare con il maggior numero di figli minori;
 - b) al richiedente di età inferiore;
 - c) al nucleo familiare con il maggior numero di componenti;
 - d) alla domanda presentata per prima, secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale.
2. I criteri di cui al comma precedente sono applicati progressivamente fino alla determinazione dell'ordine della graduatoria.

Art. 18 – Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso con apposito provvedimento del Responsabile competente.
2. Il provvedimento di concessione individua:
 - il beneficiario;
 - l'immobile interessato;
 - la tipologia di intervento;
 - la spesa ammissibile;
 - l'importo del contributo;
 - gli obblighi del beneficiario;
 - i termini per la realizzazione dell'intervento;
 - le modalità di erogazione;
 - i casi di revoca o decadenza.
3. L'impegno contabile delle risorse deve essere assunto a favore dei singoli beneficiari entro il 31 dicembre 2026.

Art. 19 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa regionale e dal presente bando.
2. In particolare:
 - a) nei casi in cui alla domanda sia allegato un contratto preliminare di compravendita, deve procedere alla stipula dell'atto definitivo entro il termine di sei mesi dall'atto comunale di impegno contabile delle risorse;
 - b) deve trasferire la residenza nell'abitazione oggetto del contributo entro il termine previsto dalla disciplina regionale;
 - c) deve mantenere la residenza nell'abitazione oggetto del contributo per almeno cinque anni, senza soluzione di continuità;

- d) deve rispettare il divieto di alienazione e di locazione previsto dalla disciplina regionale per il periodo di cinque anni;
 - e) per gli interventi di ristrutturazione deve avviare i lavori entro sei mesi dall'atto comunale di impegno contabile delle risorse;
 - f) deve ultimare i lavori entro il termine previsto dalla disciplina regionale;
 - g) deve conservare la documentazione comprovante le spese sostenute e i relativi pagamenti;
 - h) deve consentire i controlli da parte del Comune e della Regione.
3. Il mancato rispetto degli obblighi comporta le conseguenze previste dalla disciplina regionale, comprese la decadenza e la restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali ove previsto.

Art. 20 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dalla disciplina regionale.
2. Per gli interventi di acquisto, l'erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta stipula dell'atto definitivo e l'effettivo pagamento del prezzo, nei limiti previsti dalla disciplina regionale.
3. Nel caso di pagamento rateale o differito, il contributo sarà erogato progressivamente in relazione alle somme effettivamente corrisposte e documentate.
4. I pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili.
5. È ammessa l'erogazione anticipata esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina regionale, anche mediante presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
6. Per gli interventi di ristrutturazione l'erogazione sarà subordinata alla presentazione della documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e le spese effettivamente sostenute.

Art. 21 – Controlli

1. Il Comune effettuerà i controlli necessari sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e sulla corretta realizzazione degli interventi finanziati.
2. I controlli potranno essere effettuati:
 - mediante acquisizione di documentazione;
 - mediante verifiche presso gli uffici comunali;
 - mediante verifiche catastali e anagrafiche;
 - mediante sopralluoghi;
 - mediante ogni altra modalità prevista dalla normativa vigente.
3. I controlli potranno essere effettuati anche a campione e ogniqualvolta emergano elementi idonei a far presumere irregolarità o dichiarazioni non veritiere.

4. Il Comune effettuerà verifiche periodiche sul mantenimento degli obblighi per tutta la durata del periodo vincolato.

Art. 22 – Decadenza e revoca

1. Il beneficiario decade dal contributo nei casi previsti dalla normativa regionale, dal presente bando e dal provvedimento di concessione.
2. Costituiscono, in particolare, causa di decadenza:
 - a) la presentazione di dichiarazioni mendaci;
 - b) la perdita dei requisiti di accesso nei casi previsti dalla disciplina regionale;
 - c) il mancato rispetto dei termini per la stipula dell'atto definitivo;
 - d) il mancato trasferimento della residenza;
 - e) il mancato mantenimento della residenza per il periodo previsto;
 - f) la violazione dei vincoli di alienazione o locazione;
 - g) il mancato avvio o ultimazione dei lavori nei termini previsti;
 - h) la realizzazione di un intervento diverso da quello ammesso;
 - i) la mancata o irregolare rendicontazione delle spese;
 - j) la mancata realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
 - k) l'indebita percezione del contributo.
3. Nei casi previsti dalla disciplina regionale, le somme percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
4. Per le violazioni degli obblighi soggetti a restituzione proporzionale si applicano le modalità di calcolo previste dalla disciplina regionale.

Art. 23 – Economie

1. Le somme non impegnate contabilmente a favore dei singoli beneficiari entro il 31 dicembre 2026 costituiscono economia secondo quanto previsto dalla disciplina regionale.
2. Le economie derivanti da rinunce, revoche, decadenze o altre cause saranno trattate secondo le disposizioni regionali vigenti.
3. Il Comune procederà alla restituzione delle somme alla Regione nei termini e secondo le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
4. Eventuali risorse disponibili nell'ambito della medesima annualità potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa regionale.

Art. 24 – Pubblicità del bando e della graduatoria

1. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Noragugume e sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione dedicata.

2. Il bando e gli atti principali del procedimento saranno mantenuti pubblicati per l'intera annualità di riferimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Il Comune provvederà agli adempimenti informativi nei confronti della Regione Sardegna previsti dalla disciplina regionale.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e della normativa nazionale vigente.
3. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dell'istruttoria e della concessione del contributo.
4. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile unitamente al modulo di domanda.

Art. 26 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Noragugume.
2. Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio competente negli orari e secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune.

Art. 27 – Norme finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si applicano:
 - la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026;
 - il relativo allegato;
 - la determinazione SER n. 1928, prot. n. 28890 del 10 giugno 2026;
 - la disciplina di dettaglio regionale;
 - la normativa nazionale vigente applicabile.
2. Le disposizioni del presente bando devono essere interpretate in conformità alla disciplina regionale.
3. In caso di contrasto tra una disposizione del presente bando e una disposizione inderogabile della normativa regionale, prevale quest'ultima e il Comune procederà agli eventuali conseguenti adeguamenti.

4. La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale delle disposizioni in esso contenute e degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale.

Noragugume 23/09/2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Maria Antonietta Nieddu